

XIX legislatura

A.S. 571:

“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure”

Maggio 2023

n. 47



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 571: "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"». NL47, maggio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Finalità e oggetto</i>)	1
Articolo 2 (<i>Principi generali</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Delega al Governo per la creazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese</i>)	2
Articolo 4 (<i>Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi</i>)	3
Articolo 5 (<i>Coordinamento con gli incentivi regionali</i>).....	4
Articolo 6 (<i>Principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi</i>).....	5
Articolo 7 (<i>Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi</i>).....	7
Articolo 8 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	9
Articolo 9 (<i>Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali</i>).....	11

PREMESSA

Il presente disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese e risulta qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del regolamento del Senato. La RT chiarisce che l'ambito oggettivo di riferimento del presente provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale che il Governo adotterà nei prossimi mesi.

Articolo 1 **(Finalità e oggetto)**

Il comma 1 chiarisce che la presente legge definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo attuato mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione e rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

Il comma 2 prevede che per le finalità di cui al comma 1 la presente legge individui procedure per la predisposizione di un sistema organico degli incentivi e introduca, altresì, misure volte all'immediato efficientamento di profili regolatori della materia.

La RT non si sofferma specificamente sul presente articolo, limitandosi ad asserire che esso rientra fra quelli recanti i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo per l'attuazione del programma indicato nel presente disegno di legge.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 **(Principi generali)**

Il comma 1 dispone che costituiscono principi generali che sovrintendono alle politiche pubbliche di incentivazione e alla concreta attuazione delle stesse:

- a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale dell'incentivazione, in coerenza con le valutazioni fatte *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure e delle esigenze di finanza pubblica;
- b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico incentivato, sulla base della valutazione, *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure oggetto della politica di incentivazione in termini di obiettivi socio economici raggiunti, anche al fine di una migliore allocazione delle risorse;
- c) il principio della programmazione degli interventi incentivanti da parte delle amministrazioni competenti;
- d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto incentivante, e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;

- e) il principio della agevole conoscibilità delle misure fruibili da parte degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
- f) il principio della digitalizzazione e semplicità delle procedure, in modo da alleggerire, nella misura più ampia possibile, il carico burocratico degli imprenditori;
- g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
- h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della nazione.

La RT non si sofferma specificamente sul presente articolo, limitandosi ad asserire che esso rientra fra quelli recanti i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo per l'attuazione del programma indicato nel presente disegno di legge.

Al riguardo, andrebbero chiariti eventuali profili onerosi riconducibili ai criteri di delega di cui:

- alla lettera b), in relazione alle risorse umane che saranno dedicate all'attività di misurazione di impatto, su cui comunque si rinvia all'articolo 8;
- alla lettera f), in relazione alla necessità di potenziare le strutture informatiche delle PP.AA. e di formare il personale dedicato per implementare e potenziare la digitalizzazione delle procedure al fine di alleggerire, nella misura più ampia possibile, il carico burocratico degli imprenditori.

Un approfondimento in merito agli obiettivi che si intendono raggiungere, alle correlate esigenze finanziarie e alle risorse disponibili a l.v., anche in via prospettica (tenendo conto, ad esempio, di quelle riconducibili al PNRR), sarebbe infatti auspicabile, perlomeno in linea di massima, già in questa sede.

Articolo 3

(Delega al Governo per la creazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

Il comma 2 dispone che, attraverso i decreti legislativi di cui al comma 1, anche mediante abrogazione e modifica di disposizioni vigenti e adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede progressivamente a:

- a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura;
- b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi".

Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con una pluralità di Ministri, individuati dalla disposizione, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni. Con riferimento ai decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

Il comma 4 consente al Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

La RT non si sofferma specificamente sul presente articolo, limitandosi ad asserire che esso rientra fra quelli recanti i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo per l'attuazione del programma indicato nel presente disegno di legge.

Al riguardo, premesso che le disposizioni in esame non rivestono di per sé profili problematici, si osserva quanto già affermato in analoghe circostanze in ordine al fatto che l'integrale rinvio ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega indebolisce il controllo parlamentare sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica, stante le diverse implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per le questioni finanziarie durante l'esame della legge di delega rispetto a quelli espressi in relazione ai decreti delegati.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

Il comma 1 impone al Governo, nell'esercizio della delega prevista all'articolo 3, di provvedere all'opera di razionalizzazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità dell'agevolazione, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione, all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto, tra l'altro:
 - 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese;
 - 2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti da agevolare, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitano o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
 - 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così

come individuate dall'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;

- 4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile;
 - 5) alle forme delle misure di incentivazione;
- b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, attraverso:
- 1) la selezione, nell'ambito degli strumenti individuati ai sensi della lettera a), di quelli più idonei a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
 - 2) il riordino della disciplina legislativa relativa agli interventi agevolativi esistenti da ricondurre agli strumenti selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) programmazione degli interventi incentivanti da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
- 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
 - 2) le tipologie di interventi da adottare, in relazione agli obiettivi strategici;
 - 3) il cronoprogramma di massima per l'attuazione degli obiettivi strategici;
 - 4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

Il comma 2 esclude dal perimetro di cui al presente articolo le misure di incentivazione nei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

La RT non si sofferma specificamente sul presente articolo, limitandosi ad asserire che esso rientra fra quelli recanti i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo per l'attuazione del programma indicato nel presente disegno di legge.

Al riguardo, nulla da osservare. In ordine al riferimento alle valutazioni effettuate *ex ante*, di cui alla lettera c) del comma 1, si rinvia al successivo articolo 6.

Articolo 5 ***(Coordinamento con gli incentivi regionali)***

Il comma 1, al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, stabilisce che i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella

nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le Regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

La RT non si sofferma specificamente sul presente articolo, limitandosi ad asserire che esso rientra fra quelli recanti i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo per l'attuazione del programma indicato nel presente disegno di legge.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi)

Il comma 1 dispone che, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie, la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalle normative europee;
- b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:
 - 1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie;
 - 2) contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;
 - 3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi, per lo svolgimento di attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti dei medesimi interventi;
 - 4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie;
 - 5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
 - 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, degli strumenti digitali, sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
- c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
- d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla

- pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
- e) conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
 - f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
 - g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68 del 1999, assumano persone con disabilità;
 - h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

La RT, oltre ad asserire che il presente articolo rientra fra quelli recanti i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo per l'attuazione del programma indicato nel presente disegno di legge, evidenzia, con riguardo all'aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, lettera b), punto 3), che la fissazione del tetto massimo delle risorse da destinare alla copertura dei costi di gestione delle singole misure potrà essere effettuata anche tenendo conto dell'entità delle risorse complessivamente disponibili, nonché del grado di standardizzazione delle operazioni necessarie all'attuazione delle misure stesse.

In ordine all'attività di valutazione, la RT evidenzia la rilevanza del principio di addizionalità, per permettere così di verificare l'effetto primario dell'incentivo stesso ovvero l'avvio di investimenti che, senza lo strumento richiesto, non si sarebbero altrimenti effettuati. Il monitoraggio degli effetti di addizionalità e di crescita dello strumento agevolativo concesso permetterebbe di avviare una valutazione del sistema di incentivazione più chiara e razionale, potendo calibrare ogni singola misura agevolativa alle effettive esigenze, che potrebbero a loro volta trovare parametro di dimensionamento nel confronto fra gli effetti attesi e quelli reali. Le analisi di impatto *ex post* consentirebbero di aggiornare costantemente i dati ed evitare duplicazioni di misure incentivanti.

La RT non si sofferma sugli altri criteri indicati nel presente articolo.

Al riguardo, preso atto del chiarimento fornito dalla RT, peraltro conforme al contenuto del principio di delega, si sottolinea che alcuni criteri di delega appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ci si riferisce, in particolare, al contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e alla previsione del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti in questione (lettera b), numero 2), che potrebbero richiedere un potenziamento delle strutture amministrative dedicate, in termini di risorse umane e materiali, nonché al chiaro avanzamento tecnologico richiesto per l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere b), numero 6), e d) (sul punto si rinvia comunque al successivo articolo 7, che appunto richiama fra le finalità perseguite la presente lettera d)).

In merito al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza (lettera *c*)), *in re ipsa* oneroso, prevedendosi appunto un rafforzamento (e quindi chiaramente, per definizione, un incremento degli adempimenti correlati in termini quantitativi e/o qualitativi) dell'attuale assetto in materia di attività valutative, si rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 8.

Infine, possibili profili onerosi andrebbero approfonditi in relazione alle premialità previste nei criteri di delega di cui alle lettere *g*) ed *h*).

L'insieme dei profili problematici appena cennati merita un approfondimento, perlomeno in linea generale.

Articolo 7

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

Il comma 1 prevede che, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), per i profili specifici indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), il Governo valorizzi, tra l'altro, le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019. Ai predetti fini, i citati strumenti sono implementati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, secondo quanto definito dai decreti legislativi previsti all'articolo 3, al fine di offrire servizi che, oltre a supportare la fase attuativa, il monitoraggio e la valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase di progettazione, anche ricorrendo a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

Il comma 2 dispone che, per l'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi (di trasparenza e pubblicità) previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 (con predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione degli aiuti), con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 (obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi ecc.) e 27 (obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari) del decreto legislativo n. 33 del 2013. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

Infine il comma in esame, intervenendo sull'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge n. 124 del 2017, elimina la condizione¹ attualmente prevista affinché per gli aiuti di Stato e quelli *de minimis*

¹ Ovvero che sia dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della

contenuti nel registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli stessi nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico di associazioni, cooperative sociali, ONLUS (in generale, gli enti del cd. Terzo settore), società che redigono il bilancio in forma abbreviata ecc..

Il comma 3 prevede che la pubblicità legale delle misure di incentivo sia assicurata dalla pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina delle misure e l'accesso alle medesime, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

Il comma 4 prevede che, al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione delle agevolazioni, le amministrazioni titolari di interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione delle agevolazioni medesime promuovano la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del DPR n. 602 del 1973. In via sperimentale, per le predette finalità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, nonché con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia.

La RT evidenzia che l'attribuzione alla piattaforma *incentivi.gov* della funzione di pubblicità legale per la pubblicazione dei bandi, secondo le disposizioni del comma 3, mira a rendere disponibile uno strumento unico di agevole consultazione in cui siano effettivamente reperibili tutte le opportunità di finanziamento, come già avviene per le misure gestite a livello UE. Perché ciò sia possibile, la norma impone che tutti gli avvisi e i bandi siano comunicati tramite il predetto canale, mentre, sotto il profilo finanziario, la possibilità di valorizzare un portale già esistente e predisposto per tale finalità consente di contenere i relativi oneri. Rispetto a RNA e piattaforma *incentivi.gov* la RT ricorda che l'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022 ha stanziato 900.000 euro annui dal 2023 “al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi”, destinandoli “alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 115 del 2015, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» realizzata in attuazione dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2019, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il citato Registro”. La RT conclude che, come emerge dal testo, il finanziamento avrà ad

nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

oggetto anche la manutenzione evolutiva del RNA e della piattaforma *incentivi.gov.*, nel cui ambito saranno anche condotte le attività prefigurate dal comma 1. Quanto, infine, ai protocolli previsti al comma 4, la RT ritiene che la loro implementazione, comunque su base volontaria, sia suscettibile, grazie all'esteso utilizzo di cooperazione applicativa tra sistemi informativi, di generare apprezzabili risparmi di spesa, in relazione alle attività rivolte ad espletare gli adempimenti di cui trattasi, oltre ad una riduzione dei tempi amministrativi.

Al riguardo, si osserva che il previsto rafforzamento degli strumenti rappresentati dal RNA e dalla piattaforma *incentivi.gov* anche al fine di offrire servizi che siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase di progettazione appare chiaramente suscettibile di determinare maggiori oneri, soprattutto nell'ipotesi, prospettata dal dispositivo, di un ricorso a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Sul punto la RT ricorda che entrambi gli strumenti appena cennati sono stati fatti oggetto di un finanziamento complessivo finalizzato al loro potenziamento, pari a 900.000 euro annui, da parte dell'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022. Tuttavia, non vengono fornite delucidazioni ulteriori per valutare se tale stanziamento possa essere considerato congruo anche rispetto alle necessità poste dalle disposizioni in esame, anche se le informazioni aggiuntive fornite dalla RT al citato comma 391 suggeriscono la plausibilità di tale impostazione. Infatti, la RT richiama il rafforzamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, nonché per la comunicazione degli interventi medesimi (attraverso, in particolare, la nuova piattaforma *incentivi.gov.it*, che l'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* per promuovere la conoscenza delle iniziative pubbliche di incentivazione). Inoltre, sottolineava che lo stanziamento contribuisce, più in generale, alla copertura degli oneri per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, del RNA (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di *hosting*). Ciò tenuto conto anche del ruolo centrale e dell'operatività accresciuta del medesimo Registro, come conseguenza dell'incremento delle misure di aiuto attivate nel contesto della crisi economica.

Sul comma 4, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla RT e specificamente ai protocolli ivi previsti, si osserva che il comma 4 nel prevedere il rilascio accelerato di certificazioni, nonché sperimentazioni sull'accelerazione in particolare del DURC e della documentazione antimafia sembrerebbe richiedere maggiori risorse per raggiungere appunto l'obiettivo di una riduzione dei tempi procedurali.

Articolo 8 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 autorizza, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, per le attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge,

segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 2 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La RT afferma che il presente articolo stabilisce specificamente che agli oneri derivanti dalle attività previste all'articolo 7, comma 1 (manutenzione evolutiva RNA e Piattaforma incentivi.gov), nonché dalle attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione per l'anno 2024 e 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente. La RT continua affermando che nella quantificazione del predetto importo si è tenuto conto dello stato attuale degli strumenti digitali esistenti e disponibili, considerando la necessità di adeguamento e modernizzazione degli stessi, nonché dei costi relativi alle analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, che richiedono, tra l'altro, la necessaria implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale e la interoperabilità dei sistemi già esistenti. In particolare, lo stanziamento è funzionale allo sviluppo di nuove funzionalità, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 e alla piattaforma *incentivi.gov.it* di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, che richiedono l'acquisizione di nuovi servizi sia in relazione alle necessarie competenze specialistiche in materia statistico-economica che in relazione alla strumentazione tecnica. Quest'ultima dovrà essere in grado di effettuare complesse analisi e valutazioni di scenario, anche utilizzando *big data* e algoritmi di intelligenza artificiale, applicati a dati rivenienti dalle banche dati di interesse, quali quelle occupazionali, fiscali e del sistema degli incentivi, anche a livello locale. Con riferimento all'anno 2023, la RT segnala che lo stanziamento, pari a 500.000 euro, sarà destinato per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, anche tenendo conto delle risorse stanziato dalla legge di bilancio per la manutenzione ordinaria del RNA e in precedenza ricordate, e per la restante quota di 200.000 euro – tenuto conto dei tempi necessari all'attuazione delle misure – alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Per gli anni 2024 e 2025 lo stanziamento, pari a 1 milione di euro annui, sarà destinato interamente all'attuazione delle misure di cui all'articolo 8.

In relazione a quest'ultimo aspetto – ossia i costi delle valutazioni necessarie per le analisi d'impatto da porre a base dei decreti legislativi attuativi della riforma - la RT sottolinea che, non essendo compiutamente stimabili ad oggi gli oneri connessi all'attuazione della vasta riforma prevista dal disegno di legge, il comma 2 dispone che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe saranno corredati di una relazione tecnica che darà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi dovessero invece determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, si osserva che non si dispone di elementi di valutazione circa la congruità delle somme stanziare rispetto alle attività finanziate, anche se si prende atto comunque che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa.

Si evidenzia che l'attività di valutazione e studio in questa sede finanziata, propedeutica all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, non sembra ricomprendere quella, specificamente rivolta al singolo strumento d'incentivazione una volta che esso sia già stato introdotto nel sistema degli incentivi, di cui alla lettera c) dell'articolo 6, come si evince dal fatto che il relativo finanziamento è limitato al 2025 (che dovrebbe corrispondere anche al termine per l'emanazione di eventuali decreti correttivi e integrativi). La questione andrebbe chiarita e, ove confermata la predetta interpretazione, appare necessario un approfondimento sugli aspetti finanziari (in termini di oneri e coperture) dell'attività valutativa a regime.

In relazione al comma 2 si rinvia a quanto osservato sull'articolo 3.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2023

[Nota di lettura n. 38](#)

A.S. 564: "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

"

[Elementi di documentazione n. 1](#)

Riforma del Quadro di *governance* economica dell'Unione europea

"

[Nota di lettura n. 39](#)

A.S. 591: "Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"

"

[Nota di lettura n. 40](#)

A.S. 592: "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 41](#)

A.S. 605: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech"

"

[Elementi di documentazione n. 2](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 42](#)

A.S. 632: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Apr 2023

[Nota di lettura n. 43](#)

A.S. 636: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)

Documento di economia e finanza 2023 (**Doc. LVII, n. 1**)

"

[Nota di lettura n. 45](#)

A.S. 660: "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"

"

[Nota di lettura n. 44](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (**Atto del Governo n. 38**)

"

[Nota di lettura n. 46](#)

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (**Atto del Governo n. 40**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>